




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
VALLO DELLA LUCANIA

ACCORDO TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA


L'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano a Via Ponte Don Melillo, CAP. 84084, C. F. 80018670655, P. IVA 008511300657, legalmente rappresentata dal prof. Raimondo Pasquino, nato a S. Caterina dello Ionio (CZ) il 26/08/1943, nella qualità di Rettore p.t. dell'Università, ivi domiciliato per la carica,

E

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Vallo della Lucania, con sede in Vallo della Lucania (SA) a Via Croce n.25, CF. 93007380657, legalmente rappresentato dal dott. Giuseppe Condorelli, nato a Palagonia (CT) il 15.12.1959, CF.CNDGPP59T15G253S, nella qualità di Presidente pro tempore, ivi domiciliato per la carica;

visto

- Articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;



- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione;

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

visto

che la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Salerno (di seguito denominata: Facoltà) ha attivato, nel proprio ordinamento didattico, un corso di laurea magistrale, denominato "*Consulenza e management aziendale*", della classe LM77, all'interno del quale si prevede un curriculum professionalizzante denominato "*Consulenza*



professionale per l'impresa”, e un corso di laurea magistrale, denominato “*Economia*”, della classe LM56, all'interno del quale si prevede un curriculum professionalizzante denominato “*Consulenza professionale finanziaria*”;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1. Finalità dell'accordo

1. Le parti si impegnano a progettare e a gestire, ciascuno per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti dei corsi di laurea della classe L. 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L. 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui al DM 16 marzo 2007 e alle corrispondenti classi di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;

b) i contenuti dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*), ovvero di suoi specifici curricula, e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*), ovvero di suoi specifici curriculum, di cui al DM 16 marzo 2007 e alle corrispondenti classi di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, durante il corso di studi magistrale.

Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea magistrale in convenzione, la Facoltà si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe L. 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L. 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui al DM 16 marzo 2007 e alle corrispondenti classi di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:



Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio nozioni e strumenti formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. L'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio nozioni e strumenti formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. Allo stato attuale dell'offerta didattica della Facoltà per l'anno accademico 2011-12, le parti convengono che:

a) l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in "Economia aziendale" della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) risponde pienamente ai requisiti previsti dai precedenti commi da 1 a 3. L'ordinamento didattico di tale corso di laurea indica nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

b) il percorso formativo delineato dal piano di studi del Corso di Laurea in "Economia e gestione delle imprese" della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) risponde ai requisiti previsti dai precedenti commi da 1 a 3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. Gli studenti iscritti a tale corso di laurea potranno integrare i crediti previsti per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra inserendo nelle Attività a scelta dello studente insegnamenti attivati dalla Facoltà e ricompresi nel SSD SECS-P/07;

c) il percorso formativo delineato dal piano di studi del Corso di Laurea in "Economia e gestione delle aziende pubbliche e sociali" della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) risponde ai requisiti previsti dai precedenti commi da 1 a 3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. Gli studenti iscritti a tale corso di laurea potranno integrare i crediti previsti per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra inserendo nelle Attività a scelta dello studente insegnamenti attivati dalla Facoltà e ricompresi nel SSD SECS-P/07;

d) il percorso formativo delineato dal piano di studi del Corso di Laurea in "Economia e commercio" della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) risponde ai requisiti previsti dai precedenti commi da 1 a 3, a meno di quelli previsti per il SSD SECS-P07. L'ordinamento didattico di tale corso di laurea indica nei propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27

Handwritten signatures and initials



gennaio 2010, n. 39. Gli studenti iscritti a tale corso di laurea potranno integrare i crediti previsti per soddisfare i requisiti minimi di cui sopra inserendo nelle Attività a scelta dello studente insegnamenti attivati dalla Facoltà e ricompresi nel SSD SECS-P/07.

5. Ai laureati di cui al comma precedente, si applica l'art. 47, comma 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in tema di esenzione dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione B dell'Albo.

6. L'Università si assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Esperto Contabile.

Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la Facoltà istituisce un corso di laurea magistrale, o un curriculum di questa, della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e/o un corso di laurea magistrale, o un curriculum di questa, della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) di cui al DM 16 marzo 2007 e alle corrispondenti classi di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007. Tali corsi garantiscono almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 3 può essere già stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'art.

2. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 2 non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio nozioni e strumenti formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei

Handwritten signature and initials



bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio nozioni e strumenti formativi aventi a oggetto in misura significativa, o comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC, le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

6. I corsi di laurea magistrale, o curriculum di questi, attivati dalla Facoltà di cui all'articolo 3, comma 1, indicano negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Allo stato attuale dell'offerta didattica della Facoltà per l'anno accademico 2011-12, sono istituiti un curriculum del corso di laurea magistrale in "Consulenza e management aziendale", denominato "*Consulenza professionale per l'impresa*", della classe LM 77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) e un curriculum del corso di laurea magistrale in "Economia", denominato "*CPF*" (*Consulenza professionale finanziaria*), della classe LM 56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), di cui al DM 16 marzo 2007 e alle corrispondenti classi di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007. Le parti convengono che tali corsi, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici previsti, garantiscono almeno l'acquisizione dei crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari indicati dalla tabella riportata in questo stesso articolo al comma 1 e indicano negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A tali corsi si applicano tutti i benefici e gli effetti previsti dagli articoli 4, 5, 6 del presente accordo.

8. La Facoltà si assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale

1. Coloro che sono iscritti a uno dei due curricula ("*Consulenza professionale per l'impresa*" del corso di laurea magistrale in "*Consulenza e management aziendale*" della LM 77; "*CPF*" - "*Consulenza professionale finanziaria*" - del corso di laurea magistrale in "*Economia*", della LM 56) attivati dalla Facoltà, di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito:

- a) la laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*) ex DM 3 novembre 1999, n. 509, ovvero della classe L



18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L. 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) ex DM 22 ottobre 2004, n. 270;

- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel medesimo articolo 3, comma 1, possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo, qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e alla laurea magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

2. Il tirocinio, anche sotto forma di stage inclusi nei piani di studio, di durata complessiva pari a 1000 (mille) ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista. Il tirocinio può prevedere anche attività di carattere formativo-professionale, purché promosse o coordinate dall'Ordine territoriale sottoscritto ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

3. L'ammontare complessivo di 1.000 ore di tirocinio di cui al comma 2 è così composto:

- a) ore 650 (seicentocinquanta) per le attività di carattere formativo-professionale;
b) ore 350 (trecentocinquanta) per le attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea. La tesi ha, in tal caso, per oggetto contenuti attinenti l'attività di tirocinio in convenzione, sotto la guida di un docente (relatore).

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.



5. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea. Può, inoltre, assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea competente a valutare la tesi del tirocinante.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dalla Facoltà nel rispetto dell'art. 3 riconoscono almeno 12 crediti formativi universitari alle attività di tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, e/o a quelle volte alla predisposizione della tesi di laurea magistrale. In sede di prima applicazione del presente accordo, nell'ordinamento didattico non si prevede un'attività di tirocinio curricolare mentre le attività di predisposizione della tesi di laurea magistrale corrispondono a 14 (quattordici) crediti formativi universitari.

Articolo 6 – Esonero dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo

Ai corsi di laurea magistrale, o loro curricula, di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, del presente accordo si applica l'art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in tema di esenzione dalla prima prova scritta per l'accesso alla sezione A dell'Albo.

Articolo 7 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale di prevedere un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.
2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il



CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. Al fine di correlare fin da subito gli studi all'attività professionale, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il presente accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso, che soddisfino comunque i contenuti ivi previsti.

2. Pertanto, ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del presente accordo, le disposizioni ivi contenute si intendono estese a:

- a) il Corso di Laurea in "Economia aziendale" della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*), attivato dalla Facoltà ex DM 22 ottobre 2004, n. 270, in anni accademici precedenti al 2011-2012;
- b) i Corsi di Laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*), attivati dalla Facoltà ex DM 22 ottobre 2004, n. 270, in anni accademici precedenti al 2011-2012, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 3;
- c) i Corsi di Laurea triennale della classe 17 (*classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe 28 (*classe delle lauree in Scienze economiche*), attivati dalla Facoltà ex DM 3 novembre 1999, n. 509, in anni accademici precedenti al 2011-2012, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Ai fini del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 4, comma 4, del presente accordo, per gli anni accademici ivi previsti, sono modificati, di conseguenza, i requisiti di accesso alle lauree magistrali (o ai loro curricula) professionalizzanti, fermo restando che il godimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6 è subordinato all'acquisizione, una volta completato il corso di studi magistrali, dei crediti formativi universitari di seguito riportati:

- SECS-P07 *Economia aziendale*, almeno 42 CFU;
- SECS-P/08 *Economia e gestione delle imprese* e/o SECS-P/09 *Finanza aziendale* e/o SECS-P/10 *Organizzazione aziendale* e/o SECS-P/11 *Economia degli intermediari finanziari*, almeno 24 CFU;
- IUS/04 *Diritto commerciale* e/o IUS/05 *Diritto dell'economia* e/o IUS/12 *Diritto tributario* e/o IUS/15 *Diritto processuale civile* e/o IUS /17 *Diritto penale*, almeno 21 CFU;

ottenuti cumulando quelli acquisiti durante la laurea triennale con quelli acquisiti durante la laurea magistrale.

4. Le parti si impegnano a garantire agli studenti un'informazione adeguata in merito all'offerta formativa finalizzata all'accesso alla professione di esperto contabile e di dottore commercialista, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 9 – Revisione dell'accordo


1. Le parti convengono che il presente accordo abbia validità per i due anni accademici a partire dalla data della sua sottoscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Quadro MIUR-CNDCEC del 13 ottobre 2010, la presente Convenzione verrà aggiornata periodicamente in funzione delle novità legislative e regolamentari in ambito universitario e

2.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
VALLO DELLA LUCANIA

professionale, a livello nazionale ed europeo. Ogni variazione delle clausole previste dal presente accordo deve essere concordata tra le parti. In ogni caso le parti convengono sin d'ora che sei mesi prima della scadenza del presente Accordo, vale a dire il 31 marzo 2013, si procederà a confermare la validità di quanto ivi convenuto o a modificarlo, integrarlo secondo le novità legislative o esigenze didattiche e formative che eventualmente dovessero intervenire.

3. L'eventuale volontà di recedere di una delle parti deve essere comunicata all'altra parte almeno sei mesi prima del termine dell'Anno Accademico in corso (31 marzo dell'anno di riferimento) con raccomandata a/r.

4. Non costituiscono variazioni del presente accordo le modifiche apportate agli ordinamenti didattici che non modificano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3. Le parti si impegnano, nel caso si rendesse necessario apportare modifiche all'offerta formativa per esigenze didattiche, organizzative o di adeguamento alla normativa vigente, a salvaguardare la coerenza degli ordinamenti didattici dei corsi di studio individuati nel presente accordo con i requisiti previsti dalla Convenzione-quadro MIUR-CNDCEC.

Fisciano, Campus Universitario, li **27 SET. 2011**

Università degli Studi di Salerno
Il Rettore
Prof. Raimondo Pasquino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili del Circondario di Vallo della Lucania
Salerno
Il Presidente
Dott. Giuseppe Condorelli



Area II - Comunicazione ed Affari generali
Ufficio Legale e Contratti

PROT. N. 36897 del 03/07/2013

**ORDINE DEI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL
CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI
VALLO DELLA LUCANIA
VIA CROCE, 25
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

Raccomandata 1 a/r

**OGGETTO: Accordo di collaborazione ex art.43 del Decreto Legislativo 28 Giugno 2005 n.139
rep. n. 1259/2011**

Si rappresenta che con D.R. rep. n. 1867 – prot. n. 34788 del 24.06.2013 è stato approvato il rinnovo dell'Accordo di cui in oggetto e sono state approvate le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine dell'adeguamento alle nuove disposizioni normative inerenti la disciplina del tirocinio delle professioni liberali.

Il testo dell'Accordo di collaborazione stipulato in data 27.09.2011 rep. n. 1259/2011 è, pertanto, così modificato e/o integrato:

1) nelle "premesse" vengono inseriti i seguenti punti:

- *l'art.3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;*
- *l'art.9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27, relativo alla durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, fissata in diciotto mesi;*
- *l'art.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148, relativo al tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate;*

18

- *l'art.10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 n.146 – Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'art.3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.*

2) nei "considerato" viene inserito il seguente punto:

- *che l'art. 6, comma 4, del citato DPR 137/2012, stabilisce che "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.*

3) l'art. 1, comma 3, lettera c) si intende riscritto come segue:

- c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, e dell'art. 6 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, durante il corso di studi magistrale.*

4) l'art. 5, commi 2 e 3, si intende riscritto come segue:

- 2. Il tirocinio si svolge per i primi sei mesi (dei diciotto complessivamente previsti), in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Il tirocinio, anche sotto forma di stage inclusi nei piani di studio, è svolto presso un Professionista affidatario iscritto all'Albo, come previsto dall'art. 6, comma 3, del DPR 137/2012. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.*
- 3. Il computo delle ore di tirocinio svolto secondo il comma 2, è affidato all'ordine professionale firmatario in conformità con le norme di legge e regolamentari e convenzionali vigenti a quel momento.*

5) all'art. 5, in fine, si aggiunge il seguente comma:


- 10. Ai fini del computo del tirocinio per revisore legale dei conti, ex Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n° 146, il triennio, decorrente dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro, può avere inizio a partire dalla*

immatricolazione alla laurea magistrali in convenzione di cui al presente accordo, in conformità con le norme di legge e regolamentari vigenti a quel momento.

6) all'art. 9, comma 2, la parola "2013" è sostituita con la parola "2016".

Il presente atto viene inviato in duplice originale di cui uno, controfirmato dal legale rappresentante di codesto Ordine professionale, va restituito alla scrivente Amministrazione.

IL RETTORE
Raimondo Pasquino



**Presidente dell'Ordine dei Commercialisti
degli Esperti Contabili
della circoscrizione del Tribunale di Vallo della Lucania (SA)**

